



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia Deliberazione della Giunta Comunale

N. 101 del Reg. Data 01/07.2014	OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Cassa depositi e Prestiti – Anticipazione di liquidità, ai sensi dell'art. 13 comma 9, D.L. 31 Agosto 2013, n. 102 e del D.M. MEF del 10 febbraio 2014.
------------------------------------	---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **uno** del mese di **luglio** alle ore **17,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita in presenza dei Sigg.:

	Amministratore	Carica	Presenze
1	FULIA Dr. FRANCESCO	Sindaco	NO
2	CARROCCETTO Dr. CIRO	Vice Sindaco	SI
3	GHITTI D.ssa MERY	Assessore	SI
4	MANGIONE Prof. SALVATORE	Assessore	NO
5	D'AMBROGIO Ing. SALVATORE	Assessore	SI

Presenti 3 Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stancampiano Carmela
Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
Favorevole

Il Responsabile dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:
Favorevole

VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le LL.RR. nn.44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/28 e 30/2000

VISTO l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge regionale n. 44/91.

IL VICE SINDACO
F.to Dott. Carroccetto Ciro

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Ing. D'Ambrogio Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 01.07.2014

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
- ☒ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Dalla Residenza Municipale, li 01.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:	Approvazione Schema di Convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti – Anticipazione di liquidità, ai sensi dell’art. 13, comma 9, D.L. 31 Agosto 2013, n. 102 e del DM MEF del 10 Febbraio 2014.
-----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 101 DEL 06.07.2014

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione in data 13/02/2014 ha inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze richiesta di spazi finanziari, ai sensi del comma 547 dell'art. 1, della legge n. 147 del 27/12/2013, per un importo di Euro 1.281.000,00.

CHE con Decreto n. 17785 del 28/02/2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A., ha attribuito al Comune di San Fratello la somma di Euro 871.000,00 per effettuare pagamenti nel corso dell'anno 2014 di debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili, nonché di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

VISTA l'istanza inviata alla Cassa Depositi e Prestiti in data 03/06/2014 protocollo 4726 con la quale è stata richiesta l'anticipazione di liquidità per l'importo di Euro 871.000,00, di cui all'art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 Aprile 2013 n. 35, art. 13, commi 8 e 9, D.L. 31 Agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014.

VISTA la nota protocollo 2023151/14 acquisita al protocollo di questo Comune in data 19/06/2014 al n. 5284, con la quale la Cassa Depositi e Prestiti comunica l'esito positivo dell'istruttoria della Domanda di Anticipazione e contestualmente trasmette Schema di Contratto Tipo da firmare e spedire nel più breve tempo possibile.

CONSIDERATO che occorre provvedere all'approvazione dello Schema di Contratto per inviarlo alla Cassa Depositi e Prestiti.

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per quanto sopra motivato,

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

1. **APPROVARE** lo Schema di Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – Art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 Aprile 2013 n. 35, art. 13, commi 8 e 9, D.L. 31 Agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014;
2. **Autorizzare** Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Rubuano Antonino, a firmare per conto dell'Ente la Convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.

SAN FRATELLO Lì

01 Luglio 2014

IL PROponente

May Aro

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole

Data 27-06-14

Il Responsabile

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Reg. RUBUANO Antonino)

RA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole

Data 27-06-14

Il Responsabile

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Reg. RUBUANO Antonino)

RA

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003.00



Posizione N.

00000000000004561

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia
Fax n. 06/42214026

li, _____ / ____ / ____

Egredi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (il "**Contratto di Anticipazione**") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come *infra* descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta sino al 25 luglio 2014 per le Domande di Anticipazione 2014 (come di seguito definite) pervenute entro il 3 giugno 2014.

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE

TRA

COMUNE DI SAN FRATELLO (l'Ente) rappresentato da _____¹, in qualità di _____, il quale dichiara di essere munito dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione, attribuiti mediante _____³

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (la "**CDP**") che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (il "**MEF**") in forza dell'Addendum (come di seguito definito) e dell'Atto Aggiuntivo (come di seguito definito);

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Copia del documento d'identità del firmatario deve essere allegata al Contratto di Anticipazione

³ Estremi del/i provvedimento/i da cui deriva il potere del firmatario di stipulazione del contratto di anticipazione



ENTI PUBBLICI

Roma, 18/06/2014

Spett.le
COMUNE DI SAN FRATELLO

Posizione **00000000000004561**

Rif. **4726** del **03/06/2014**

Oggetto: Anticipazione di liquidità, ai sensi dell'art. 13, comma 9, D. L. 31 agosto 2013, n. 102 e del DM MEF del 10 febbraio 2014. Comunicazione esito positivo istruttoria e trasmissione contratto.

Si comunica che, a seguito all'esame della Domanda di Anticipazione trasmessa, si è conclusa positivamente la verifica della completezza formale della stessa.

CDP dovrà ricevere la proposta contrattuale nel più breve tempo possibile, onde consentire il perfezionamento del contratto entro i termini massimi di validità della proposta medesima.

La documentazione suddetta deve essere inviata a CDP, mediante telefax al numero 06.4221.4026, utilizzando esclusivamente lo schema di Contratto allegato alla presente comunicazione, che l'Ente dovrà completare inserendo i dati mancanti, apponendo la sigla su ogni foglio e firmando per esteso nello spazio apposito.

Nel citato schema di contratto allegato sono espressamente indicati gli importi ammessi all'Anticipazione, da erogare con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del contratto stesso.

Distinti saluti

Il Responsabile

Anselmo Baroni
Dirigente

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni della legge 6 giugno 2013 n. 64 (il "D.L. 35/2013") prevede che *"Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A."*;
- b) in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l'addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg 3, foglio 209 (di seguito, l' "**Addendum**");
- c) che il MEF, con nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - Sezione enti locali, di cui all'art. 1, comma 13 del D.L. 35/2013;
- d) l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, (il "**D.L. 102/2013**"), che ha sostituito l'articolo 1, comma 10, del D.L. 35/2013, prevede che: *"È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014"*;
- e) il comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 102/2013, ha previsto l'incremento di 7.218.602.175,20 euro della dotazione per l'anno 2014 del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del D.L. 35/2013 (di seguito il "**Fondo**") per far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- f) il successivo comma 9 del medesimo articolo 13 dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 8 tra le tre sezioni del Fondo, e sono fissati, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 35/2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle maggiori risorse alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013;
- g) il comma 10 bis dell'art. 1 del D.L. 35/2013, come modificato dall'art. 30 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto legge 102/2013, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, dispone che sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- h) l'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 (il "**D.M. 10/2/2014**"), adottato ai sensi del comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 102/2013, ha ripartito le risorse di cui al citato comma 8, incrementando la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di euro 2.000 milioni;
- i) l'art. 2 del D.M. 10/2/2014 prevede che "*Le risorse di cui all'articolo 1, al netto delle risorse attribuite alla società EUR S.p.a. ai sensi del comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a valere sulla dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti territoriali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti di cui all'art. 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013.*";
- j) l'art. 3, comma 1, del D.M. 10/2/2014 prevede che "*I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP*";
- k) l'art. 3, comma 4, del D.M. 10/2/2014 prevede che il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni (come di seguito definite) è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - alla data della pubblicazione del D.M. 10/2/2014 e pubblicato sul sito del medesimo Ministero;
- l) in data 30/04/2014 è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF l'Atto Aggiuntivo all'Addendum approvato in data 30/04/2014 con decreto del Direttore Generale del Tesoro registrato in data 14/05/2014 alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito del MEF e della CDP (**"Atto Aggiuntivo"**);
- m) il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 55 del 27/02/2014, relativo al tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.M. 10/2/2014;
- n) l'Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (la "**Domanda di Anticipazione 2014**") sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario completa di tutti i dati secondo il modello allegato all'Atto Aggiuntivo;
- o) l'Ente prende atto che l'importo dell'Anticipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 10/2/2014 è stato determinato sulla base del criterio proporzionale in relazione al rapporto tra le somme disponibili per l'anno 2014 nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e l'importo complessivo delle domande di anticipazione pervenute ed accolte;
- p) l'Ente con provvedimento n. _____, assunto in data ___ / ___ / ___ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP un'anticipazione di € **871.000,00** (euro **OTTOCENTOSETTANTUNOMILA/00**) (**"Anticipazione"**) per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero dei

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (le "Spese") secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi;

- q) l'Ente ha fornito alla CDP il Mandato di Addebito Diretto in Conto (come di seguito definito);
- r) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il contratto tipo approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato all'Atto Aggiuntivo e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione 2014 sono corrette e veritiere;
- s) **[PER I SOLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO DELIBERATO IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 243-BIS TUEL]** l'Ente dichiara di rispettare il termine di sessanta giorni dalla concessione dell'Anticipazione, di cui all'art. 1, comma 15, del D.L. 35/2013, per la corrispondente modifica del piano di riequilibrio;
- t) vista l'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sancita nella seduta del 16 aprile 2014.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

**Articolo 1
Premesse e definizioni**

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione.
- 2. Nel Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Addendum" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Atto Aggiuntivo" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Anticipazione" indica l'operazione oggetto del Contratto di Anticipazione;

"CDP" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

"Contratto di Anticipazione" indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l'Ente;

"Convenzione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"D.L. 35/2013" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"D.L. 102/2013" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"D.M. 10/2/2014" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Data di Accettazione" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

"Data di Erogazione" indica il settimo giorno lavorativo successivo alla Data di Accettazione;

"Data di Inizio Ammortamento" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Data di Pagamento" indica il 31 maggio di ciascun anno;

"Data di Proposta" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

"Data di Scadenza" indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Anticipazione;

"Debito Residuo" indica, ad ogni data l'importo indicato nel Piano di Ammortamento;

"Domanda di Anticipazione 2014" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

- "Ente" indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Anticipazione, che contrae l'Anticipazione;
- "Erogazione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
- "Fondo" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
- "Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);
- "Interessi di Mora" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
- "MEF" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
- "Mandato di Addebito in Conto" indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti Locali e P.A. del sito Internet della CDP;
- "Periodo di Interessi" ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2, del Contratto di Anticipazione;
- "Piano di Ammortamento" indica il piano di ammortamento predisposto e trasmesso dalla CDP entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Erogazione;
- "Sezione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
- "Somma Anticipata" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
- "Spese" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
- "Tasso di Interesse" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
- "Tesoriere" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente;
- "TUEL" indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, l'Anticipazione per l'importo complessivo di € 871.000,00 (euro OTTOCENTOSETTANTUNOMILA/00) (la "**Somma Anticipata**") che sarà erogato alla Data di Erogazione.
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese.
3. L'Anticipazione ha durata fino al **31/05/2043** (la "**Data di Scadenza**").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata alla Data di Erogazione (anche la "**Data di Inizio Ammortamento**").

Articolo 3

Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Anticipata maturano interessi in misura del 2,274% nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
2. L'ammortamento dell'anticipazione è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 12 (dodici) mesi (il "**Periodo di Interessi**") fatta eventualmente esclusione per il primo periodo di interessi. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. La prima Data di Pagamento è fissata in corrispondenza del 31 maggio 2015.
4. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il suddetto tasso di interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
5. Qualora il suddetto tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 8, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 4

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

Erogazione e condizioni sospensive

1. La Somma Anticipata è erogata direttamente all'Ente.
2. L'Erogazione avviene attraverso versamento della Somma Anticipata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato intestato all'Ente IBAN **IT71W0100003245514300187157**.
3. L'obbligo della CDP di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione.
4. L'Ente si impegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, a seguito dell'erogazione della Somma Anticipata, a provvedere all'immediata e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di Erogazione, estinzione delle Spese, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi. Al fine di attestare la suddetta estinzione delle Spese, l'Ente dovrà fornire formale certificazione alla CDP, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente sulla base del modello allegato all'Atto Aggiuntivo, entro 45 giorni dalla Data di Erogazione.
5. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.

Articolo 5

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'Anticipazione nonché a soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del TUEL.
5. L'ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento, alla Data di Pagamento prevista dal Contratto di Anticipazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà a carico dell'Ente a trattenere le relative somme con le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013.

Articolo 6

Rimborso dell'Anticipazione

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate costanti posticipate, annuali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

Articolo 7

Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale dell'Anticipazione in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla scadenza annuale del 31 maggio 2015, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
2. In caso di rimborso anticipato parziale, l'Ente dovrà indicare alla CDP l'importo che intende restituire anticipatamente. A seguito del rimborso anticipato parziale la CDP inoltra all'Ente il nuovo piano di ammortamento, rideterminato a seguito del rimborso stesso.
3. In caso di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e:
 - I. in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende restituire anticipatamente;
 - II. in caso di rimborso anticipato totale, la differenza tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

**Articolo 8
Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base all'Anticipazione per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (gli "Interessi di Mora").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 10 del Contratto di Anticipazione, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

**Articolo 9
Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito nel conto corrente di cui al comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione dell'Anticipazione, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dell'Anticipazione e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale.

Articolo 10

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione;
 - d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto di Anticipazione, ad eccezione di quella relativa alla certificazione di cui all'art. 4, comma 4, del Contratto di Anticipazione.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi dell'Atto Aggiuntivo, comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori.

**Articolo 11
Compensazione**

1. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

**Articolo 12
Trattamento fiscale**

1. Il Contratto di Anticipazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

**Articolo 13
Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: +390642214026

Att.: Area Enti Pubblici

Ente:

COMUNE DI SAN FRATELLO

Fax: _____

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Anticipazione.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Anticipazione entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 14

Impegni e dichiarazioni dell'Ente

1. L'Ente dichiara:
 - a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico della CDP, reso disponibile sul proprio sito internet;
 - b) di avere preso visione dell'Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
 - c) di avere preso visione della nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 con cui il MEF ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul Fondo - per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili - Sezione enti locali, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
 - d) di avere preso visione dell'Atto Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
 - e) di non aver potuto procedere all'estinzione delle Spese a causa di carenza di liquidità;
 - f) che le Spese rappresentano debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente maturati alla data del 31 dicembre 2012 ovvero debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.
2. L'Ente si impegna a:
 - a) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice etico stesso: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e (iii) i collaboratori su base continuativa della CDP;
 - b) pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, il piano dei pagamenti delle Spese sul sito internet dell'Ente, per importi aggregati per classi di debiti;
 - c) comunicare ai propri creditori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento delle Spese.

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

Articolo 15

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'Ente dichiara di aver già preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa al trattamento dei dati personali resa da CDP.
2. Pertanto l'Ente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato Decreto Legislativo, ha attestato il proprio consenso affinché venga effettuato il trattamento dei dati personali in proprio possesso e la comunicazione degli stessi a soggetti terzi secondo quanto indicato nella menzionata informativa.
3. Qualora una Parte dovesse sospettare qualsivoglia violazione delle normative e dei regolamenti sulla protezione dei dati o qualsiasi altra irregolarità nell'elaborazione dei dati ne informerà tempestivamente l'altra Parte.
4. Ulteriori obblighi delle Parti in materia di protezione dati potranno essere oggetto di specifici accordi.

Articolo 16

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:

- Articolo 4 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Risoluzione)
- Articolo 11 (Compensazione)
- Articolo 16 (Foro competente)

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

Allegato

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FIRMATARIO